

## Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 11.3.2024
La Nuova Procedura Civile, 1, 2024
www.lanuovaproceduracivile.com

Centro Stud



www.dirittoavanzato.it

#### Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere di Stato) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) -Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antoniella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

# Sentenze del giudice di pace emesse in relazione a cartelle esattoriali per violazione delle norme sulla circolazione stradale: regime delle impugnazioni

Quanto al regime delle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace emesse in relazione a cartelle esattoriali emesse per violazione delle norme sulla circolazione stradale, occorre distinguere:

- le opposizioni alla cartella di pagamento in cui la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione (c.d. recuperatone), appartenenti alla competenza per materia del giudice di pace. Esse devono essere proposte ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella), il quale prevede espressamente che non si applica l'art. 113 secondo comma c.p.c., in relazione alle quali l'appello sulla decisione del giudice di pace è sempre ammissibile (v. Cass. S.U. n. 22080 del 2017);
- le opposizioni all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., che qualora non superino il limite di valore di euro 1100, pur dopo l'abrogazione, ad opera della l. n. 69 del 2009, del divieto di

appellabilità (introdotto, modificando l'art. 616, ultimo comma, c.p.c, dalla I. n. 52 del 2006) sono appellabili esclusivamente in riferimento alle ipotesi ed ai motivi limitati individuati dall'art. 339 terzo comma c.p.c. (v. Cass. n. 23623 del 2019);

– le opposizioni agli atti esecutivi, che non sono proponibili dinanzi al giudice di pace, e in relazione alle quali, ove in ipotesi proposte, esaminate nel merito senza che ne sia rilevata l'inammissibilità e rigettate, l'appello, ex art. 617 c.p.c., è comunque sempre inammissibile.

NDR: in tal senso Cass. 25747/2021.

## Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 29.1.2024, n. 2626

...omissis...

Fatti di causa

Vi.Pe. propose opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle di pagamento n. --- e n. ---, fondate su verbali relativi ad infrazioni al codice della strada elevati dalla Polizia Municipale di Genova nell'anno 2006, da quella di Napoli nell'anno 2007 e dalla Prefettura di Genova nell'anno 2007. Dedusse che la cartella n. --- era stata già annullata con sentenza e, in ogni caso, emessa sulla base di titoli inesistenti e annullati; che anche la cartella n. --- risultava emessa sulla base di un titolo inesistente poiché già annullato. In ogni caso, eccepì l'intervenuta prescrizione dei crediti. Nella contumacia del Comune di Napoli, della Prefettura di Genova e di Equitalia Servizi di Riscossione, e costituitosi il solo Comune di Genova, il Giudice di pace di Napoli, con sentenza n. 7746/18, accolse parzialmente la domanda, compensando per metà le spese di lite nei rapporti tra l'opponente e l'agente della riscossione, e per l'intero nei confronti degli enti creditori.

Il Vi.Pe. gravò d'appello la sentenza, e l'adito Tribunale in contraddittorio con Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), Comune di Genova e Comune di Napoli, dichiarò la cessata materia del contendere, per essere frattanto intervenuta la "rottamazione dei ruoli" ai sensi del d.l. n. 119/2018, condannando però l'appellante, in forza del principio della soccombenza virtuale, alla rifusione delle spese in favore delle parti appellate costituite, giacché l'appello, per come proposto, era da considerare inammissibile, ex art. 339 c.p.c.

Avverso tale sentenza Vi.Pe. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Napoli.

Le altre intimate non hanno resistito (la Prefettura di Genova ha depositato "atto di costituzione"). Ai sensi dell'art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi all'odierna adunanza camerale.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 7 del d.lgs. n. 150/11, dell'art 113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. e all'art. 111 Cost. Secondo il ricorrente, "nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'articolo 113 cpc non trova applicazione. Giurisprudenza di legittimità costante ritiene che tale norma trovi applicazione anche in ipotesi di opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative. Anche in tali casi, infatti, non è ammesso il giudizio d'equità, poiché il petitum stesso insiste sulla presenza di un potere pubblico che si esplica nei confronti di un privato cittadino, che va pertanto tutelato (Cass. Ord 17212/17)". Conseguentemente, deve escludersi "in siffatte ipotesi la decisione del giudizio secondo equità, dovrà parimenti escludersi l'applicazione delle norme in tema di inammissibilità dell'appello e della possibilità di impugnativa limitata alle sole ipotesi di cui all'art. 339 comma 3 c.p.c.".

Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 339, comma 3, e 342 c.p.c., nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. e 111 Cost., nella parte in cui il giudice d'appello sostiene che ".. parte appellante è incorsa non nella generica violazione dell'art. 342 c.p.c. (...) quanto nel mancato rispetto del più gravoso onere di individuare i principi di diritto che sarebbero stati violato nella decisione impugnata e la loro rilevanza nel caso di specie" e che "né può ipotizzarsi che spetti al giudice d'appello una sorta di attività

'sostitutiva'....". Secondo la tesi del ricorrente l'art. 339, comma 3, c.p.c., non prevede alcuna sanzione di inammissibilità di per sé, né che i vizi debbano essere specificatamente indicati: l'appello era dunque ammissibile in relazione a ciascun vizio denunciato; né, del resto, alcuna attività interpretativa era stata richiesta al Giudice di appello. Si conclude, dunque, nel senso che "L'appello era, quindi, ammissibile e nell'applicazione del principio della soccombenza virtuale il Tribunale mai avrebbe dovuto valutarlo inammissibile come viceversa ha fatto e non avrebbe dovuto conseguentemente condannare l'odierno ricorrente al pagamento delle spese giudiziali".

Con il terzo motivo, infine, si denuncia violazione dell'art. 111 Cost., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente condannato l'avv. Vi.Pe. alla rifusione delle spese di lite.

Il primo motivo è infondato.

Con ordinanza n. 25747/2021, non massimata, questa Corte ha affermato che, "quanto al regime delle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace emesse in relazione a cartelle esattoriali emesse per violazione delle norme sulla circolazione stradale, occorre distinguere:

- le opposizioni alla cartella di pagamento in cui la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione (c.d. recuperatone), appartenenti alla competenza per materia del giudice di pace. Esse devono essere proposte ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella), il quale prevede espressamente che non si applica l'art. 113 secondo comma c.p.c., in relazione alle quali l'appello sulla decisione del giudice di pace è sempre ammissibile (v. Cass. S.U. n. 22080 del 2017);
- le opposizioni all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., che qualora non superino il limite di valore di euro 1100, pur dopo l'abrogazione, ad opera della l. n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l'art. 616, ultimo comma, c.p.c, dalla I. n. 52 del 2006) sono appellabili esclusivamente in riferimento alle ipotesi ed ai motivi limitati individuati dall'art. 339 terzo comma c.p.c. (v. Cass. n. 23623 del 2019);
- le opposizioni agli atti esecutivi, che non sono proponibili dinanzi al giudice di pace, e in relazione alle quali, ove in ipotesi proposte, esaminate nel merito senza che ne sia rilevata l'inammissibilità e rigettate, l'appello, ex art. 617 c.p.c., è comunque sempre inammissibile".

Ne discende che, poiché è inequivoco che, nella specie, si tratti di opposizione ex art. 615 c.p.c., il limite di proponibilità dei motivi di appello alle sole materie di cui all'art. 339 c.p.c. e pienamente operante, sicché la pronuncia impugnata si rileva del tutto corretta, sul punto.

Il secondo motivo è invece fondato.

Premesso che il ricorrente ha ben colto la ratio decidendi (contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente), il Tribunale ha in realtà esasperato il principio di specificità dei motivi d'appello, ex art. 342 c.p.c., in rapporto all'art. 339, comma 3, c.p.c., laddove ha ritenuto che l'appellante fosse incorso "nel mancato rispetto del più gravoso onere di individuare i principi di diritto che sarebbero stati violati dalla decisione impugnata, e la loro rilevanza nel caso di specie: infatti, ha, sì, contestato singoli punti della decisione, ma non ha ricondotto la pretesa erroneità della sentenza ad uno di quei gravi e tipizzati vizi che, soli, consentono di impugnare le pronunce di equità del GdP. Né può ipotizzarsi che spetti al giudice d'appello una sorta di attività 'sostitutiva', vale a dire di estrapolazione, dal contesto dell'atto di appello, dei possibili profili riconducibili agli specifici motivi di impugnazione ammissibili ai sensi dell'art. 339 c.p.c.".

In realtà, ritiene la Corte che - poiché nella specie venivano in rilievo non già principi informatori della materia, ma la violazione di regole processuali, ossia il (preteso) difetto di motivazione e il (preteso) malgoverno della regola della soccombenza - l'appello fosse sufficientemente specifico, e ben potesse il Tribunale estrapolare i motivi, sussumendoli nell'art. 339, comma 3, c.p.c., benché non specificamente "vestiti" in tal senso dall'appellante. In altre parole, anche in forza della rubrica dell'appello, come riportata in ricorso, non si trattava di una mera e generica censura alla decisione del Giudice di pace, giacché l'appello era sia formalmente che sostanzialmente fondato, almeno in parte, sulla violazione delle norme del procedimento, e dunque era senz'altro ammissibile ex art. 339 c.p.c., a prescindere dal fatto che una simile impostazione formale fosse stata esplicitamente

adottata dall'appellante. Ha dunque errato il Tribunale nel ritenere, seppur virtualmente, l'inammissibilità dell'appello del Vi.Pe., ai fini del regolamento delle spese, giacché in realtà il gravame era da considerare, in relazione ai profili esaminati, senz'altro ammissibile.

Il terzo motivo resta conseguentemente assorbito.

**PQM** 

In definitiva, il primo motivo è rigettato, il secondo è accolto e il terzo è assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c.

A tal proposito, fermo il giudicato già formatosi sulla cessazione della materia del contendere, ritiene la Corte che proprio la sopravvenienza normativa di cui al d.l. n. 118/2018, rispetto alla decisione di prime cure, giustifichi ampiamente la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, riguardo al giudizio d'appello. Per le stesse ragioni, possono integralmente compensarsi le spese del presente giudizio di legittimità.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa in relazione e, decidendo nel merito, compensa integralmente le spese del giudizio d'appello. Compensa, altresì, le spese del giudizio di legittimità.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

#### **Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

#### **Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (I'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO